



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.194/T/14.10 del 02 febbraio 2014

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

### COMUNICATO STAMPA

**Il Deputato Gianni MELILLA, ha presentato alla Camera dei Deputati una interrogazione parlamentare contro *spending review* degli organici dei dirigenti penitenziari.**

Il Deputato **On.le Gianni MELILLA (SEL)**, componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), **aderendo all'appello del Si.Di.Pe. ha presentato alla Camera dei Deputati l'allegata interrogazione a risposta orale n.3/00546 (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014) contro l'ipotesi di *spending review* degli organici dei dirigenti penitenziari.**

Dopo l'allarme lanciato dal Si.Di.Pe. - che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico- **On.le Gianni MELILLA, condividendo le preoccupazioni del Si.Di.Pe. con questa *interrogazione mira a che il Governo* escluda il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 da qualunque ipotesi di riduzione dei suoi organici e, in particolare, ad interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel senso che pure tale personale é escluso dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo.**

Difatti, nonostante l'impegno del precedente Governo a non operare alcuna riduzione dei già ridotti organici della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario, nella considerazione "*che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica*"<sup>1</sup>, di recente la questione è tornata pericolosamente alla ribalta per dichiarazione dell'attuale Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri che, il 17 ottobre scorso, in occasione del suo intervento in Commissione Giustizia della Camera, nel riferire in ordine alla grave situazione penitenziaria ed alla complessità del sistema penitenziario, ha paventato la "*possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della *spending review**" nei confronti della dirigenza penitenziaria. **La questione, nonostante qualche parziale rassicurazione da parte del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia nel corso di un incontro con i sindacati avvenuto il 25 novembre dello scorso anno, in merito alla sola esclusione degli istituti penitenziari e dei PRAP in quanto ritenuti presidi di sicurezza, non ha ancora trovato una soluzione.**

Una eventuale *spending review* della già ridotta dirigenza penitenziaria (dirigenti dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), a fronte della gravissima situazione delle carceri, ovviamente preoccupa e sconcerta, ponendosi in netta contraddizione non solo con le univoche e continue dichiarazioni politiche di attenzione per il problema penitenziario, ma anche con le necessità obiettive che discendono sia dall'apertura di nuove carceri e di nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cd. "Piano Carceri"), sia dalla circostanza che sono in corso di esame progetti di riforma destinati ad aumentare anche il ricorso alle misure alternative .

Il Si.Di.Pe. a nome di tutti i dirigenti penitenziari ringrazia l'On.le Gianni MELILLA per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della realtà penitenziaria e dei dirigenti penitenziari e confida che il Governo vorrà evitare qualunque ipotesi di assurda riduzione degli organici della dirigenza penitenziaria poiché si tratterebbe di un'assurdità che porterebbe di fatto il sistema penitenziario all'assoluta impossibilità di assicurare il proprio mandato istituzionale di garanzia della sicurezza dei cittadini e di recupero della persone detenute, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO  
**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
Dott. Francesco D'ANSELMO  
**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
Dott. Nicola PETRUZZELLI

<sup>1</sup> cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583

**ATTO CAMERA****INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00546****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 151 del 14/01/2014

**Firmatari**

Primo firmatario: MELILLA GIANNI

Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

Data firma: 14/01/2014

**Destinatari**

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/01/2014

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00546

presentato da

MELILLA Gianni

testo di

Martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151

MELILLA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: il sistema penitenziario è da tempo interessato da un grave stato di emergenza, a causa del gravissimo sovraffollamento delle carceri e, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), dell'8 gennaio 2013, ha condannato il nostro Paese, secondo la procedura della sentenza pilota, la violazione dell'articolo 3 della «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali», sentenza divenuta definitiva il 28 maggio 2013, data in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla *Grande Chambre* della Corte, presentata dall'Italia; nonostante la gravità della situazione carceraria italiana, in occasione del suo recente intervento in Commissione Giustizia della Camera, il 17 ottobre 2013, il Ministro della giustizia, nel riferire in ordine alla grave situazione penitenziaria ed alla complessità del sistema penitenziario, nelle sue diverse articolazioni, ha indicato, come criticità di tale sistema, la circostanza che «Attualmente si contano 395 Dirigenti a fronte di un organico previsto di 441» e nel contempo ha paventato la «possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito

della *spending review*» nei confronti della dirigenza penitenziaria;

il Si.Di.Pe. – Sindacato dei Direttori Penitenziari – già a suo tempo al precedente governo, ed all'allora Ministro della giustizia, aveva rappresentato le allarmanti conseguenze che sarebbero discese per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della «Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni» prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (*Spending review*);

le preoccupazioni del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari erano state autorevolmente avallate anche dalla Commissione giustizia del Senato, che aveva espresso parere favorevole all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche;

il Capo del dipartimento Giovanni Tamburino aveva rappresentato, con lettera del 13 luglio 2012, la grande apprensione dell'amministrazione penitenziaria per gli effetti che l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 produrrebbero sull'organizzazione dell'amministrazione, più in particolare precisando che tale ulteriore riduzione rispetto alle precedenti comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario, sottolineando nel contempo che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, come comunicato alle organizzazioni sindacali, con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012;

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, inoltre, aveva segnalato agli organi competenti la grave destabilizzazione del sistema che conseguirebbe all'applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, evidenziando che l'Amministrazione penitenziaria per essere amministrazione di sicurezza è implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'articolo 2, comma 7 del medesimo decreto-legge;

l'espressione utilizzata dal comma 7 del precitato articolo 2 decreto-legge n. 95 del 2012 «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)» già evidenzia *ex se* che il legislatore ha inteso escludere dalla riduzione degli organici non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale penitenziario e, comunque di certo, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d'altra parte dovrebbe ritenersi ovvio. Infatti i dirigenti penitenziari rientrano pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza e, in tal senso è noto che:

a) in capo il Direttore dell'istituto penitenziario, in base all'Ordinamento penitenziario, al Regolamento di esecuzione e al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 svolge funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza;

b) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 rientra pienamente nell'ambito del comparto sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011;

c) il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del decreto legislativo n. 63 del 2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 9, legge 15 dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

al riguardo è intervenuto, all'epoca, persino un ordine del giorno, il n. 9/5389/53, approvato, nella precedente legislatura, dalla Camera dei deputati il 7 agosto 2012 e accettato dall'Esecutivo del tempo, che impegnava il Governo «a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare anche la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148)»;

per l'attuazione di tale impegno dell'allora Governo numerosi furono i Parlamentari che presentarono specifiche interrogazioni parlamentari e in relazione ad una delle interrogazioni parlamentari l'allora Ministro della giustizia, per bocca di un suo Sottosegretario, si espresse nel senso «che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica», rendendo noto che il 4 ottobre 2012 aveva chiesto all'allora Ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico (cfr. intervento del 29 novembre 2012 del sottosegretario alla Giustizia relativo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n. 721 del 21 novembre 2012); per le conseguenze che sarebbero discese da un'applicazione della *spending review* all'amministrazione Penitenziaria il Si.Di.Pe., e tutte le altre organizzazioni sindacali dei dirigenti penitenziari, con un comunicato congiunto dell'11 febbraio 2013, dichiararono lo stato di agitazione;

a seguito di ciò e delle numerose lettere del Si.Di.Pe., anche al Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, l'esecutivo dell'epoca decise di non portare avanti nessuna ipotesi di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si sarebbe voluta effettuare attraverso un'evidente errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 sulla *spending review*. E, in effetti, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2013, non fu esercitata la facoltà di operare la riorganizzazione del Ministero della giustizia, che si sarebbe potuta effettuare ai sensi del comma 10-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, attraverso una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio dei ministri;

le riduzioni già previste ma non ancora attuate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148, determinerebbe una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un esubero di 20 dirigenti penitenziari, cosicché l'applicazione della ulteriore riduzione discendente dai criteri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135) comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari (del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna);

la riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il privare ulteriormente molte carceri del suo direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali in quanto responsabile dell'ordine e della sicurezza penitenziaria ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti;

per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a sedici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

il Governo sta curando la realizzazione di nuove carceri e la realizzazione di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto «Piano carceri») e sono *de iure* condendo progetti di riforma destinati ad aumentare anche il ricorso alle misure alternative (in data 9 ottobre 2013 la Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 925 contenente «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», già approvato dalla Camera dei deputati) ma, in assenza di dirigenti penitenziari, nel cui ruolo l'ultima immissione risale al lontano 1997 ed i cui pensionamenti non trovano rimpiazzo, determinerà l'impossibilità di garantire la copertura delle sedi penitenziarie e l'attuazione delle misure alternative;

il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) – che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex decreto legislativo n. 63 del 2006 (del ruolo di istituto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) ha più volte espresso tanto al Ministro della giustizia quanto ai vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la forte preoccupazione per disastrose

conseguenze discenderebbero per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'amministrazione penitenziaria della «Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni» prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (*Spending review*) ed ha evidenziato la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle riduzioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 –:

se il Governo, alla luce delle premesse illustrate, in particolare della pacifica appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, anche alla stregua del trattamento giuridico ed economico applicato nonché dei compiti, ruoli e funzioni la cui natura è propria di quelli del menzionato comparto non ritengano, pertanto:

a) di applicare al predetto personale della carriera dirigenziale penitenziaria l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) ed in tal senso di applicare al medesimo personale della carriera dirigenziale penitenziaria anche la deroga già prevista per le forze di polizia dall'articolo 1, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148. (3-00546)